

Cass. sez. unite 16 febbraio 2017,
n. 4090

Paola Salazar

Avvocato

Luca Failla

Avvocato

LABLAW Studio Legale

Titoli diversi del credito giustificano processi separati

La decisione qui in commento affronta in modo piuttosto lineare una questione di natura strettamente processuale particolarmente complessa, che trova fondamento in un presupposto sostanziale di rilevante importanza nel diritto del lavoro: si tratta della valutazione, rimessa all'attore, dell'interesse ad agire per il recupero di uno o più crediti derivanti dal rapporto di lavoro.

La Corte afferma, in pratica, che nei rapporti di durata – quale è il rapporto di lavoro – è possibile agire con separati giudizi anche nelle ipotesi in cui il credito nasca dal medesimo “fatto costitutivo”, purché sussista in capo al creditore un interesse – oggettivo – alla tutela processuale frazionata e tale meccanismo non si prospetti solo come uno strumento di dispersione dinanzi a giudici diversi della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale.

Ogniquale volta venga rilevata dal Giudice la necessità di valutare siffatto interesse (e la relativa mancanza) e tale necessità non sia stata dedotta dal convenuto nelle proprie difese, il Giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell'art. 183 c.p.c., e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell'art. 101 c.p.c., comma 2.

Per comprendere pienamente gli aspetti sostanziali e processuali messi in luce dalle Sezioni Unite è necessario scomporre i diversi piani – sostanziali – della vicenda e le sue dirette conseguenze sul piano giuridico.

Le sezioni unite della Cassazione affermano che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi

LA MASSIMA

Obbligazioni e contratti - Rapporti obbligatori complessi - Crediti derivanti dal rapporto di lavoro - Frazionabilità del processo - Limiti

Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque “fondati” sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata

¶ Cass. sez. unite 16 febbraio 2017, n. 4090

Il fatto

Nel caso specifico il lavoratore, dopo la cessazione del rapporto di lavoro aveva proposto due differenti domande volte:

- › a chiedere da un lato il ricalcolo del premio fedeltà con inclusione dello straordinario prestato a titolo continuativo;
- › dall'altra, la rideterminazione del TFR tenendo conto di alcune voci retributive percepite in via continuativa.

La Società convenuta aveva eccepito che il lavoratore, al momento della proposizione della prima domanda era nelle condizioni di fatto e di diritto per proporre un'unica azione e che quindi ci si trovava dinanzi ad un abuso del processo per indebito frazionamento.

I precedenti giurisprudenziali

Si afferma in giurisprudenza che non è consentito al creditore di somme scaturenti da un “unico rapporto obbligatorio” proporre azioni distinte, in quanto la cosiddetta parcellizzazione della domanda configurandosi come abuso degli strumenti processuali finirebbe per aggravare la posizione del debitore senza determinare, peraltro, una più proficua tutela dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio. Sul punto vedi Cass. SSUU 15.11.2007, n. 23726, che afferma che *“e’ contrario alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., e si risolve in abuso del processo (ostativo all’esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario”*.

Mentre da altro punto di vista ed a sostegno di una certa elasticità nella valutazione – oggettiva – dell’interesse dedotto in giudizio, possono venire in considerazione le motivazioni che si trovano in Cass. SSUU 15 giugno 2015, n. 12310 nella quale si afferma che *“la previsione costituzionale di un processo “giusto” impone al Giudice di non limitarsi alla meccanica e formalistica applicazione di regole processuali astratte, ma di verificare sempre (e quindi ogni volta) se l’interpretazione adottata sia necessaria ad assicurare nel caso concreto le garanzie fondamentali in funzione delle quali le norme oggetto di interpretazione sono state poste, evitando che, in mancanza di tale necessità, il rispetto di una ermeneutica tralattica sottratta alla necessaria verifica in rapporto al caso concreto si traduca in un inutile complessivo allungamento dei tempi di giustizia ed in uno spreco di risorse, con correlativa riduzione di effettività della tutela giurisdizionale.”*

I motivi della decisione

In pratica, nella sentenza in commento le S.U. affermano sul punto, proprio attraverso l’esame della giurisprudenza sopra richiamata, che non è detto che la trattazione del credito innanzi a Giudici diversi possa essere ritenuta necessariamente in contrasto con il principio di economia processuale perché, nei rapporti di durata, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo possono essere sorrette da un effettivo e oggettivo interesse al frazionamento da parte dell’attore che trova fondamento nell’art. 100 c.p.c.: *“se l’interesse ad agire esprime il rapporto di utilità tra la lesione lamentata e la specifica tutela richiesta, è da ritenersi, nell’ottica di un esercizio responsabile del diritto di azione, che tale rapporto abbia ad oggetto anche le caratteristiche della suddetta tutela con la conseguenza che l’interesse di cui*

all’art. 100 c.p.c. investe non solo la domanda ma anche, ove rilevante, la scelta delle relative modalità di proposizione”. E ciò anche quando tra le modalità di proposizione dell’azione si introducano elementi di valutazione volti a realizzare una maggior speditezza nell’accerciamento del diritto fatto valere (cfr. Cass. 7.11.2016, n. 22574; Cass. 18.5.2015, n. 10177). Corollario di tali principi e novità nel principio espresso dalla decisione in commento, in quanto applicazione diretta di norme processuali (artt. 31 e segg., art. 104 e art. 183 c.p.c.) è che l’ordinamento giuridico ammette il frazionamento delle domande ma entro certi limiti. Ed infatti:

- › esso guarda con particolare rigore alla connessione tra le cause e introduce meccanismi di preclusione – processuali – dopo il passaggio in giudicato di uno dei giudizi istaurati per il medesimo credito;
- › tende poi ad evitare, sempre attraverso il sistema delle preclusioni e dei limiti alla modificabilità della domanda, la possibile duplicazione dell’attività istruttoria e decisoria in un’ottica, quindi di “economia processuale”;
- › non prevede, tuttavia, alcun obbligo generale di azione congiunta – pena l’improponibilità della domanda – per crediti nascenti da un medesimo rapporto di durata. Obbligo che contrasterebbe con il più generale principio di tutela del credito attraverso la previsione di strumenti – anche processuali – diretti a realizzare la sua agile e rapida soddisfazione. Obiettivo che non potrebbe realizzarsi qualora si imponesse la trattazione congiunta e unitaria delle domande nascenti dal medesimo rapporto di durata.

Venendo, pertanto all’applicazione di tali principi al caso concreto e al rapporto di lavoro, le S.U. concludono, tenendo conto proprio della natura di obbligazione complessa di quel particolare rapporto di durata che è il rapporto di lavoro, per la frazionabilità del processo e ciò in quanto i crediti che nascono dal rapporto di lavoro non possono essere aprioristicamente qualificati come crediti che scaturiscano un “unico rapporto obbligatorio”. Pertanto, le eventuali ragioni di economia processuale che governano questa materia, devono trovare bilanciamento proprio nell’interesse al frazionamento da parte dell’attore che, lungi dall’essere fondato su un mero criterio di valutazione – soggettiva – delle circostanze del caso concreto, dovrà essere fondato sul dato oggettivo della diversità del titolo per cui il credito è azionato – come nel caso specifico il TFR e il premio di fedeltà – e su queste basi dovrà essere posto nel giusto rilievo anche da parte del Giudice. ●